

- (6) Il Myanmar/Birmania ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno includere il miele nella voce dell'elenco relativa al Myanmar/Birmania.
- (7) La Nuova Caledonia è inclusa nell'elenco per i bovini, l'acquacoltura, la selvaggina selvatica, la selvaggina d'allevamento e il miele. Tale paese terzo ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più carni bovine e selvaggina selvatica nell'Unione e che il piano per l'acquacoltura riguarda solo i crostacei. È pertanto opportuno eliminare i bovini e la selvaggina selvatica dalla voce dell'elenco relativa alla Nuova Caledonia e specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli crostacei.
- (8) La Sierra Leone ha presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa alla Sierra Leone per il miele.
- (9) Il Suriname è incluso nell'elenco delle categorie approvate per l'acquacoltura. Il Suriname ha tuttavia comunicato alla Commissione che non esporterà più prodotti dell'acquacoltura nell'Unione. È pertanto opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa al Suriname concernente l'acquacoltura.
- (10) La Tunisia è attualmente inclusa nell'elenco delle categorie approvate per il pollame, l'acquacoltura e la selvaggina selvatica. Tale paese terzo ha presentato alla Commissione un piano per il pollame che non offre garanzie sufficienti e un piano per l'acquacoltura che riguarda solo i pesci. È pertanto opportuno eliminare il pollame dalla voce dell'elenco relativa alla Tunisia e specificare nell'elenco che l'approvazione per l'acquacoltura è limitata ai soli pesci.
- (11) Sebbene non abbia presentato un piano per il pollame, il Kosovo * ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare dette materie prime nell'Unione europea. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa al Kosovo per il pollame, con la corrispondente nota a piè di pagina.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

